

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboscamento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR))

Articolo 1 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 44/2016

Articolo 2 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 44/2016

Articolo 3 modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 44/2016

Articolo 4 modifica all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 44/2016

Articolo 5 modifica all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 44/2016

Articolo 6 modifica all'allegato C del decreto del Presidente della Regione 44/2016

Articolo 7 modifica all'allegato F del decreto del Presidente della Regione 44/2016

Articolo 8 norma transitoria

Articolo 9 entrata in vigore

## **Articolo 1** modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 44/2016

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44 (regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboscamento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è abrogato;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. La verifica della ragionevolezza dei costi di cui ai commi 1 e 2, non contenuti nel prezzario di cui all'allegato B, è effettuata alternativamente:

a) mediante il confronto tra tre preventivi, forniti da soggetti diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto delle forniture, dei lavori, delle consulenze e delle altre spese generali, da allegare alla domanda di aiuto e accompagnati, ove la scelta del preventivo risulta non essere quella con il prezzo più basso, da una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

b) sulla base del prezzario di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria), adottato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.>>.

## **Articolo 2** modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 44/2016

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 44/2016, è inserita la seguente:

<<e bis) tre preventivi dei costi, nei casi di cui all'articolo 13, comma 6 bis, lettera a);>>.

## **Articolo 3** modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 44/2016

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 44/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

<< c bis) copia del cartellino e della fascetta forniti dal produttore, contenenti riferimenti del certificato di provenienza e di identità clonale rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);

c ter) copia del passaporto delle piante CEE, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).>>.

b) alla lettera b) del comma 4, le parole: <<e comunque inferiore a 4000 euro>> sono soppresse.

## **Articolo 4** modifica all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 44/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 44/2016, è sostituito dal seguente:

<<2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i casi di esclusione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa europea in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.>>.

## **Articolo 5** modifica all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 44/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 44/2016, è sostituito dal seguente:

<<2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i casi di riduzione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa europea in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.>>.

## **Articolo 6** modifica all'allegato C del decreto del Presidente della Regione 44/2016

1. Il numero 4 degli allegati alla scheda di intervento, di cui all'allegato C al decreto del Presidente della Regione 44/2016 è abrogato.

## **Articolo 7** modifica all'allegato F del decreto del Presidente della Regione 44/2016

1. Ai documenti allegati alla domanda di aiuto, di cui all'allegato F al decreto del Presidente della Regione n. 44/2016, è aggiunto il seguente: <<tre preventivi dei costi, nei casi di cui all'articolo 13, comma 6 bis, lettera a) del regolamento.>>.

## **Articolo 8** norma transitoria

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio attuatore richiede ai soggetti che hanno già presentato la domanda di aiuto di trasmettere i preventivi dei costi di cui all'articolo 13, comma 6 bis, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 44/2016, come aggiunto dall'articolo 1 del presente regolamento.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato la domanda di aiuto trasmettono i preventivi dei costi all'Ufficio attuatore.

## **Articolo 9** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE